

# PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20



The European Agricultural Fund for Rural Development  
Europe investing in rural areas

REGIONE  
TOSCANA



## Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali

### **Sottomisura 4.2. – “sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli”**

#### **Descrizione della sottomisura**

Questo tipo di operazione prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali riguardanti la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato o del cotone, ad eccezione dei prodotti della pesca.

Come emerge dall'analisi SWOT e dalla descrizione generale della misura 4, di cui al precedente paragrafo 8.2.4.2, la presente operazione diventa strategica per le imprese agroalimentari, in quanto contribuisce a:

- garantire una maggiore valorizzazione delle materie prime agricole;
- sostenere il rinnovamento delle strutture esistenti e l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni produttive;
- consolidare la posizione delle imprese sul mercato attraverso l'innovazione di processo e di prodotto.

Questo tipo di operazione è quindi finalizzato al miglioramento delle strutture e delle dotazioni aziendali connesse all'attività di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di contribuire al consolidamento delle filiere agroalimentari e allo sviluppo di nuovi prodotti. Inoltre il sostegno è rivolto anche ad interventi di razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agroalimentari con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese stesse in termini di riduzione dei costi di produzione. Oltre che garantire la ricaduta dei vantaggi economici sui produttori primari, questo tipo di operazione contribuisce al rafforzamento e alla valorizzazione di tutta la produzione di qualità agroalimentare prevedendo, anche a tal fine, il sostegno ad investimenti in beni materiali e immateriali per aumentare l'efficienza dei fattori produttivi, la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per favorire tutti quei processi produttivi rispettosi dell'ambiente.

Sono ammessi a finanziamento gli investimenti nei settori della trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli che concorrono principalmente alla:

- introduzione di tecnologie e procedure per razionalizzare i processi produttivi, per sviluppare nuovi prodotti o di più alta qualità e per aprirsi a nuovi mercati;
- realizzazione di impianti per il trattamento delle acque reflue nella trasformazione e commercializzazione;

- organizzazione e realizzazione di sistemi di gestione della qualità e sicurezza alimentare, se riferiti a investimenti relativi al progetto;
- produzione di energia da fonti rinnovabili da parte dell'azienda di trasformazione e commercializzazione che utilizza biomasse di scarto principalmente di produzione aziendale;
- conformità con le nuove norme dell'Unione che imporranno in un prossimo futuro obblighi per le imprese.

Questo tipo di operazione contribuisce direttamente al soddisfacimento dei seguenti fabbisogni:

- 4 "Migliorare la competitività e l'efficienza delle aziende nonché il livello qualitativo delle produzioni";
- 6 "Migliorare la competitività delle filiere agroalimentari e forestali e sviluppare l'aggregazione e l'integrazione";

mentre concorre indirettamente al soddisfacimento del seguente fabbisogno:

- 14 "Incrementare la diversificazione delle fonti energetiche e il risparmio energetico".

## **Tipo di sostegno**

Il sostegno è concesso:

- a) sotto forma di contributi in conto capitale;
- b) attraverso i seguenti strumenti finanziari: 1) prestiti a tasso agevolato; 2) rilascio di garanzie agevolate, come previsti e definiti al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

Le tipologie di sostegno di cui alle lettere a) e b) possono essere concesse anche in forma combinata, rimanendo complessivamente all'interno del tasso di sostegno (in ESL) previsto dal PSR.

Alla forma di sostegno di cui alla lettera b) possono accedere esclusivamente le PMI, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 37 del Reg. UE n. 1303/2013 e dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (Comunicazione della Commissione 2014/C 19/04).

## **Beneficiari**

Imprese di trasformazione, di commercializzazione e/o di sviluppo di prodotti agricoli in entrata inseriti nell'Allegato I del Trattato. Le Grandi imprese, così come definite nel Reg. (UE) n. 651/2014, sono ammesse a presentare domanda di aiuto solo se partecipanti ai Progetti integrati di filiera (PIF).  
*Imprese che effettuano investimenti nella commercializzazione dei prodotti floricoli.*

## **Costi ammissibili**

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", ai fini della presente operazione si applica quanto segue:

1. Le spese eligibili sono le seguenti:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b); fra gli studi di fattibilità sono incluse le ricerche e analisi di mercato solo se collegate all'investimento.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 6% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

- d) investimenti immateriali quali acquisizione di programmi informatici.

2. Tra le spese eligibili di cui al precedente punto 1 lettere a) e b), sono comprese anche quelle di impiantistica.

3. Oltre a quanto indicato nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) contributi in natura di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";
- b) interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) acquisto di barriques.

4. Nell'ambito dell'attività di trasformazione nel settore "Olive" il sostegno è concesso esclusivamente ai progetti rivolti all'ottenimento di olio extra-vergine di oliva.

5. Il sostegno è concesso se sono rispettate le condizioni di complementarietà descritte nel successivo paragrafo 14 "Informazioni di complementarietà".

6. Il sostegno agli investimenti finalizzati alla produzione di energie da fonti rinnovabili è concesso limitatamente agli impianti il cui obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'impresa e che sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale combinato di energia termica e elettrica dell'impresa. Non è ammessa la vendita di energia prodotta da fonti rinnovabili. Non è considerata vendita il servizio di "scambio sul posto".

7. Il sostegno agli impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa agroforestale è concesso con le limitazioni indicate al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali", tra le quali il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e il calore dissipato.

8. Gli interventi sono ammissibili al sostegno se rispettano i criteri minimi per l'efficienza energetica di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali".

## Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 “Descrizioni delle condizioni generali”, ai fini della presente operazione si applica quanto segue:

1. Il sostegno è concesso per investimenti riguardanti l’attività di trasformazione, di commercializzazione e/o di sviluppo dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato e appartenenti ai seguenti settori di intervento:

- Animali vivi, carni, e altri prodotti primari di origine animale
- Latte
- Uve
- Olive
- Semi oleosi
- Cereali
- Legumi
- Ortofrutticoli (escluso frutti esotici)
- Fiori e piante
- Piante officinali e aromatiche
- Miele e altri prodotti dell’apicoltura
- Colture industriali (compreso tessili e per la produzione di biomassa)
- Piccoli frutti e funghi
- Tabacco

2. Il sostegno è condizionato alla dimostrazione che gli investimenti concorrono al miglioramento della situazione nei settori della produzione agricola primaria e che garantiscono una partecipazione adeguata e duratura dei produttori agricoli primari ai vantaggi economici che derivano da tali investimenti. A tal fine la suddetta garanzia si riscontra qualora i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari, per una quota pari almeno al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell’impianto medesimo.

3. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell’Allegato I del Trattato e appartenenti ai settori di intervento indicati al precedente punto 1. In deroga a questo principio il sostegno per il settore carni è concesso alle imprese che utilizzano per la propria attività anche carni già macellate purché le stesse:

- a) derivino da macelli che utilizzano capi direttamente forniti da produttori agricoli di base, oppure
- b) derivino da sezionatori che utilizzano capi direttamente forniti dai macelli di cui alla precedente lettera a), oppure

c) siano fornite direttamente da produttori agricoli di base.

4. Nel processo di trasformazione il prodotto in uscita può essere anche un prodotto non appartenente all'Allegato I del Trattato. In questo caso il sostegno è concesso alle condizioni previste dalla normativa "De minimis" di cui al Reg. (UE) 1407/2013. Il suddetto regime "De minimis" si applica agli interventi per la commercializzazione quando gli stessi sono riferiti a prodotti agricoli che, tutti o in parte, non appartengono all'Allegato I del Trattato.

5 Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di elegibilità riferite al soggetto:

a) Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296).

b) Assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea (Codice dei contratti - D.lgs 12 aprile 2006, n. 163).

c) Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti - D.lgs 12 aprile 2006, n. 163).

d) Certificazione Antimafia per contributi superiori a 150.000 euro (Codice antimafia - D.lgs 6 settembre 2011, n. 159).

6. Il sostegno ai progetti relativi all'attività di commercializzazione (acquisto, deposito e vendita dei prodotti) è concesso nei seguenti casi:

a) progetti presentati da soggetti che associano prevalentemente imprese operanti nella produzione e/o trasformazione dei prodotti agricoli primari e che si impegnano a commercializzare, nell'impianto oggetto di finanziamento, per almeno il 51% del valore totale annuo, prodotti ottenuti dalla produzione e/o trasformazione delle imprese associate anche se non direttamente trasformati da quest'ultime;

b) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti ottenuti dalla propria produzione di base, anche se non da loro direttamente trasformati;

c) progetti presentati da soggetti che commercializzano, nell'impianto oggetto di finanziamento, prodotti da loro trasformati derivanti direttamente dalla produzione di base nel rispetto di quanto indicato al precedente punto 2.

7. Il sostegno non è concesso ad imprese in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014.

8. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

9. *Nel caso di investimenti effettuati da parte di imprese che effettuano investimenti nella commercializzazione di prodotti floricoli, il vantaggio per i produttori di base si intende dimostrato se:*

*- tali imprese hanno prevalentemente soci agricoltori che utilizzano il mercato oggetto dell'investimento;*

*- il mercato oggetto dell'investimento è utilizzato da almeno 100 imprese agricole floricole.*

## **Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione**

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni. In particolare i criteri di selezione sono definiti tenuto conto dei seguenti principi:

a) settore d'intervento: tale principio concorre ad incentivare la competitività delle filiere bovina, ovi-caprina e olivicola. Infatti, come emerge dall'analisi SWOT, le suddette filiere zootecniche hanno risentito dell'aumento dei costi di produzione (alto costo dei mangimi, maggiori costi nella catena del freddo,

problemi legati alla logistica e alle condizioni igienico sanitarie del latte e dei prodotti caseari). Inoltre c'è la necessità di mantenere alto il profilo qualitativo di alcuni prodotti tipici del settore agroalimentare (salumi e formaggi). Per quanto riguarda la filiera olivicola, come risulta dall'analisi SWOT, c'è stata una forte riduzione delle superfici coltivate per effetto della scarsa redditività del settore (tra i due censimenti: - 5,2% nella collina interna e - 13,3% in montagna). Inoltre, il settore agroalimentare ad essa collegato necessita di interventi mirati che consentano di cogliere ulteriori opportunità di sviluppo e di non perdere la competitività sul mercato. Il principio è collegato ai fabbisogni n. 4 e 6;

b) partecipazione a filiere produttive: tale principio, obiettivo di una delle priorità previste dal Reg.(UE) 1305/2013 favorisce la costituzione o l'accorciamento delle filiere agroalimentari attraverso l'integrazione e cooperazione tra imprese contribuendo direttamente alla positiva ricaduta e ripartizione dei benefici al fine di soddisfare i fabbisogni n. 4 e 6;

c) riduzione dei costi esterni ambientali: tale principio, sulla base di quanto indicato dalla direttiva 1999/62/CE, concorre ad incentivare:

- la riduzione dei costi esterni, non sostenuti da chi li genera ma scaricati su altri utilizzatori, che possono avere un effetto negativo sull'ambiente (inquinamento atmosferico e acustico) e sulla società nel suo complesso (uso delle infrastrutture);

- il risparmio energetico attraverso il contenimento dei consumi di energia termica ed elettrica necessari alla logistica.

Inoltre tale principio contribuisce indirettamente all'accorciamento delle filiere in senso fisico soddisfacendo i fabbisogni n. 6 e 14.

d) *territorio: investimenti localizzati in poli agricoli e agroalimentari.*

I suddetti principi, relativamente ai fabbisogni emersi nella SWOT, terranno conto degli obiettivi trasversali Innovazione, Cambiamenti climatici e Ambiente.

Quando questo tipo di operazione viene attivato nell'ambito della "Progettazione integrata" i criteri di selezione tengono conto dei suddetti principi.

Le domande saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell'emissione dei bandi) saranno escluse dall'aiuto.

## **Importi e tassi di sostegno**

1. Per operazioni attivate nell'ambito dei PIF la percentuale di contribuzione è:

a) per le PMI, al 40% di tutti gli investimenti ammissibili;

b) per le Grandi imprese, al 30 % di tutti gli investimenti ammissibili.

2. Per operazioni attivate al di fuori dei PIF la percentuale di contribuzione è, per le PMI, al 35% di tutti gli investimenti ammissibili ad esclusione delle spese per costruzione o miglioramento di beni immobili che è fissata al 25% del costo ammissibile.